



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N.67

del 14 Marzo 2025

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



C.U. N.67 del 14.03.2025

ATTIVITA' DI CALCIO A 11

GIUDICE SPORTIVO CALCIO A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 14/03/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 9/03/2025

REVOCA ammonizione calciatore Fallavollita Luigi e PRECISAZIONE ESPULSIONE Fallavollita Alessandro Società Valle Peligna Gara 1^ Categoria Valle Peligna – Tagliacozzo 1923

Sul C.U. N. 66 del 13/03/2025 non è stata pubblicata l'espulsione per 1 gara (V Infr.) al calciatore **FALLAVOLLITA Alessandro** (Soc. Valle Peligna) per errore del nominativo trascritto sul referto.

Sentito a chiarimenti l'arbitro, con successivo supplemento di rapporto, lo stesso rettifica l'ammonizione al calciatore errato FALLAVOLLITA Luigi (Soc Valle Peligna) precisando che il calciatore ammonito è **FALLAVOLLITA ALESSANDRO** della società Valle Peligna.

A seguito di quanto sopra l'ammonizione irrogata a carico del calciatore Fallavollita Luigi deve intendersi **REVOCATA** tornando in I Ammonizione;

Pertanto, l'ammonizione irrogata al calciatore **FALLAVOLLITA ALESSANDRO** (Soc. Valle Peligna) **determina la squalifica per una gara effettiva** (V Infrac.)

COPPA ABRUZZO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 12/03/2025

REVOCA AMMONIZIONE calciatore Evangelista NICHOLAS e PRECISAZIONE AMMONIZIONE calciatore Evangelista JACOPO Società Real Montesilvano -Gara Coppa Abruzzo Real Montesilvano – San Martino S.M.-

Sul C.U. N. 66 del 13/03/2025 è stata pubblicata erroneamente l'ammonizione con Diffida III Infrac. al calciatore **EVANGELISTA Nicholas** (Soc. Real Montesilvano) per errore del nominativo trascritto sul referto.

Sentito a chiarimenti l'arbitro, con successivo supplemento di rapporto, lo stesso rettifica l'ammonizione al calciatore errato **EVANGELISTA Nicholas** precisando che il calciatore ammonito è **EVANGELISTA Jacopo** della società Real Montesilvano.

A seguito di quanto sopra l'ammonizione irrogata a carico del calciatore **Evangelista Nicholas** deve intendersi **REVOCATA**.

Pertanto, l'ammonizione viene irrogata al calciatore **Evangelista Jacopo** della Soc. Valle Peligna che raggiunge la I Amm. con Diffida.



C.U. N.67 del 14.03.2025

Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 14/03/2025.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

